REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/76 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1667/76 che stabilisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di prodotti foraggeri e di paglie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/74 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1667/76 della Commissione dell'8 luglio 1976 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1840/76 [4], all'esportazione di prodotti foraggeri e di paglie ;

considerando che, per quanto riguarda più particolarmente la paglia, risulta che in alcune regioni della Comunità le disponibilità sono superiori alla domanda ;

considerando che queste eccedenze sono talora localizzate in regioni vicine alle frontiere della Comunità ; che, data la struttura specifica del mercato di questo prodotto, le sole possibilità di smercio offerte per tali quantitativi ai riscontrano in regioni limitrofe di alcuni paesi terzi ; che, sulla base degli scambi constatati negli anni passati, tale situazione può peraltro considerarsi tradizionale ; che, inoltre, la presenza di eccedenze in tali regioni non è in grado di migliorare la situazione di approvvigionamento nelle regioni della Comunità deficitarie di paglia ; che i costi di trasporto estremamente elevati rispetto al valore del prodotto costituiscono infatti un freno alla fluidità del mercato ;

considerando che, su queste basi, non risulta opportuno sottoporre tali scambi alla tassa all'esportazione vigente ; che, inoltre, il mantenimento della tassa avrebbe il solo effetto di privare i produttori delle regioni interessate di un reddito supplementare atto a compensare almeno in parte le perdite di reddito conseguenti alla siccità ;

considerando che la Commissione non dispone di dati immediati e sufficienti per valutare quali siano le regioni rispondenti alla definizione di quelle sopra descritte e quali siano eventualmente i quantitativi esportabili ;

considerando che la Commissione deve tuttavia assumere un controllo del complesso della situazione ; che a tal fine, in particolare, è necessario disporre sin d'ora che in nessun caso i quantitativi di paglia esportati da ciascuno Stato membro richiedente potranno superare quelli esportati dallo stesso Stato l'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1667/76 è inserito il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

1. In deroga all'articolo 1, secondo comma, primo trattino, gli Stati membri possono essere autorizzati a non riscuotere la tassa all'esportazione per i prodotti della voce 12.09 della tariffa doganale comune, purché si tratti di quantitativi non eccedenti quelli esportati a destinazione di paesi terzi verso i quali esportazioni di tali prodotti risultano tradizionali negli ultimi tre anni.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri che desiderano beneficiare dell'autorizzazione presentano apposita domanda alla Commissione, precisando i quantitativi da esportare.

La domanda si considera accettata se entro un termine di 48 ore dal suo ricevimento la Commissione non l'ha respinta con decisione notificata allo Stato membro interessato.

Per l'apprezzamento delle domande formulate dagli Stati membri, la Commissione tiene conto fra l'altro degli effetti che tali esportazioni, se realizzate, avrebbero sulla situazione di approvvigionamento della Comunità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

---

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(2) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(3) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 26.
(4) GU n. L 203 del 29. 7. 1976, pag. 36.